DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO

Art. 13

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 22 del regolamento in materia di recupero e distruzione delle sostanze controllate usate

Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non recupera le sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, durante le operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento di prodotti ed apparecchiature di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, nonche' di quelli stabiliti dalla Commissione europea ai sensi del paragrafo 4, commi 2 e 3, dello stesso articolo del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua la distruzione di sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e di prodotti che contengono tali sostanze, tramite tecnologie differenti da quelle previste dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle more della conclusione degli Accordi di Programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi' come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, effettua il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.

Versione in vigore dal 12 ottobre 2013, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Estremi	Decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-108-2013/art-13-violazione-degli-obblighi-derivanti-dall-articolo-22-del-regolamento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it